moneyfarm

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

10.10.2016

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

DEFINIZIONI

"**Attività Sensibili**": sono le singole attività, all'interno di ciascun Processo Sensibile, considerate a rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto;

"**CCNL**": contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai Dipendenti;

"**Codice Etico**": codice etico (o codice interno di comportamento) adottato da MONEYFARM;

"**OdiV**": Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;

"**Consulenti**": coloro che agiscono in nome e/o per conto di MONEYFARM sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale di consulenza o di collaborazione;

"**Decreto**": il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato ed integrato;

"**Dipendenti**": tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati, stagisti e/o interinali di MONEYFARM (compresi i dirigenti);

"MFM Investment": MFM Investment Ltd. con sede in 90-92 Pentonville Road, Londra, Gran Bretagna

"**MONEYFARM" o Succursale**: la succursale italiana di MFM Investment (sede secondaria di MFM Investment Ltd. con sede in Cagliari, Largo Carlo Felice 26)**;**

"Legale rappresentante": il Preposto della Succursale;

"**Linee Guida**": le Linee Guida ABI e Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto;

"**Modelli**" o "**Modello**": i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto;

"**Operazione Sensibile**": operazione, atto o comportamento che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere qualsivoglia natura, ad esempio commerciale, industriale, finanziaria, di lobby, societaria, etc.

"**P.A.**": qualsiasi pubblica amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto;

"**Partner**": ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali di MONEYFARM, indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o parte dei quali MONEYFARM eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattualmente regolata, ove ricompresa anche solo potenzialmente nell'ambito di Processi Sensibili;

"**Processi Sensibili**": insieme di processi di MONEYFARM nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di Reati;

"**Protocollo**": insieme delle procedure e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna Attività Sensibile al fine di ridurre a livello "accettabile" il rischio di commissione di Reati ai sensi del Decreto;

"**Reati**": i reati rilevanti a norma del Decreto.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

"Soggetti in posizione apicale": le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Succursale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Succursale.

"**Soggetti sottoposti all'altrui direzione**": persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti in posizione apicale.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E LA NORMATIVA RILEVANTE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali[1] ed è stato di recente modificato con la legge del 6 novembre 2012, n. 190 che introduce due nuovi "reati presupposto".

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano, nel solco dell'esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale[2] – a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante da illeciti penali e, più in particolare, dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Si tratta di una novità di estremo rilievo: sino all'entrata in vigore del Decreto, l'interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l'eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolvibilità (artt. 196 e 197 codice penale)[3]. L'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità "amministrativa", invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che "impersonano" l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

Le fattispecie di reato suscettibili – in base al Decreto – di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, ed in particolare:

• i reati commessi nei rapporti con pubbliche amministrazioni e, in particolare, i reati di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (nuovo art. 319 quater c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 1, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.), di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto;

• i reati c.d. di "falso nummario", quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (artt. 453 - 461 c.p.), di cui all'art. 25-bis del Decreto [4];

• i reati c.d. "societari", e precisamente false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.), falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (nuovo art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25-ter del Decreto[5];

• i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25-quater del Decreto[6];

• i reati di criminalità organizzata transnazionale, e precisamente Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) disciplinati dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10;

• i reati contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.), Tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi – art. 602 c.p.), di cui all'art. 25-quinquies del Decreto[7];

• i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, e più precisamente Omicidio colposo (art. 589 c.p.), Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) [8] di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/01;

• i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e più precisamente Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.) di cui all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/01;

• delitti informatici e trattamento illecito di dati: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis e ter c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater e quinquies c.p.), Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) di cui art. 24-bis, D.Lgs. 231/01);

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• I reati ambientali ex art. 25 undecies del D.lgs. 231/01, alla luce del d.lgs. 121/2011: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Reati in materia di inquinamento delle acque (art. 137 D.Lgs. n.152/2006); Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs.152/2006); Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs.152/2006); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. n.152/2006); Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs.152/2006, comma 1); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs.152/2006); Violazioni, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni (art. 279, comma 5 D.Lgs.n.152/2006); Sanzioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs.152/2006); Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (artt. 1, 2 e 6 L. n. 150/1992); Violazione della normativa sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali (art. 3-bis L. n.150/1992); Violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 L. n.549/93); Violazioni della normativa di attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007);
• I reati di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare ex art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01, alla luce del D.lgs.109/2012: il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato determina per l'ente l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150mila euro; tali sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

• sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
• sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
• interdizione dall'esercizio dell'attività;
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
• divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi;
• confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
• pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un innovativo sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 25.822 ed un massimo di Euro 1.549.370. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
• in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Secondo il dettato del Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

• da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. "soggetti in posizione apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione", art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):
a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione, prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati (c.d. "attività sensibili");
b. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
d. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un Reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i Reati (art. 6, comma 3 del Decreto).

In conclusione, il fondamento della responsabilità dell'ente ed il suo accertamento possono essere sinteticamente rappresentati nel seguente schema:

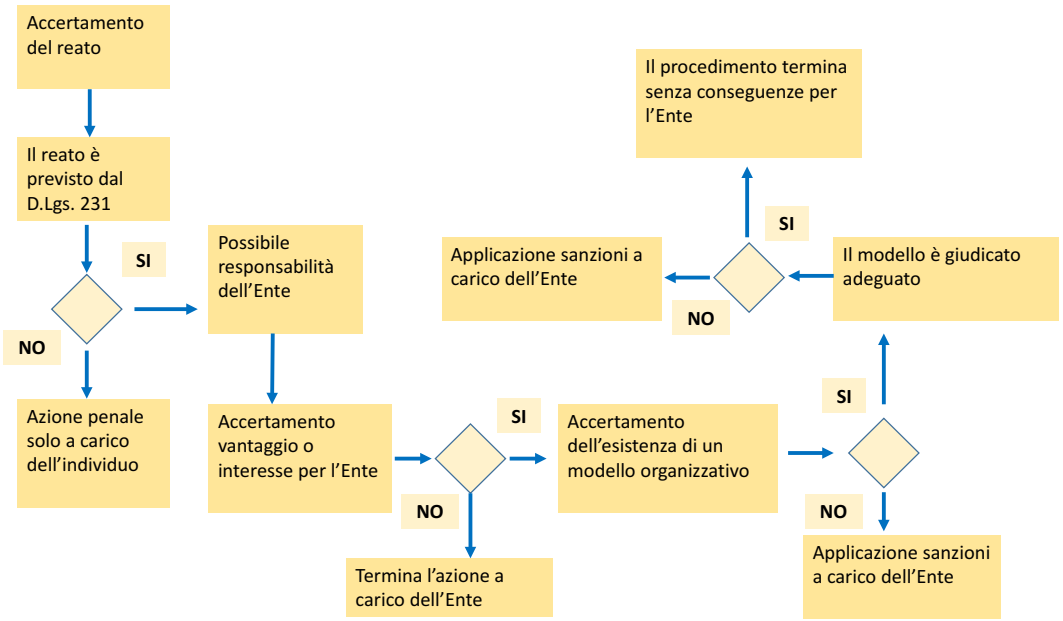

***

MONEYFARM intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto con l'obiettivo di prevenire la commissione dei Reati e di dotarsi di un Modello idoneo a tale scopo.

MONEYFARM è la sede secondaria in Italia di MFM Investment Ltd., società di diritto inglese che, dietro autorizzazione rilasciata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito in data 8 luglio 2015 svolge attività di consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione ordini, gestioni di portafogli e affitto di cassette di sicurezza nonché amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti.

In particolare, MONEYFARM è iscritta all'albo CONSOB al n. 142, ai sensi di notifica del 15 giugno 2016 da parte della stessa, e, anche mediante lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, svolge ad oggi attività di:

- ricezione e trasmissione di ordini,
- consulenza in materia di investimenti, che offre in modo indipendente, online e personalizzato.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

2. LE LINEE GUIDA ABI E CONFINDUSTRIA

Come previsto dal Decreto, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente Modello, MONEYFARM si è pertanto ispirata alle "*Linee guida dell'ABI per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*" nella versione aggiornata al 19 marzo 2004, la cui idoneità è stata riscontrata dal Ministero della Giustizia con lettera del 25 febbraio 2004, nonché alle "*Linee guida Confindustria*" nella versione aggiornata al 31 marzo 2008.

Gli aspetti fondamentali individuati dalle citate Linee guida nella costruzione dei Modelli tengono conto della realtà finanziaria che presenta le seguenti peculiari caratteristiche:
le imprese di investimento, in ragione della disciplina speciale primaria e regolamentare ad esse applicabile, sono società in cui la cultura del controllo è fortemente sviluppata;
• per intermediari finanziari in genere, tra i quali rientrano evidentemente anche le imprese di investimento, l'Autorità di vigilanza ha reso obbligatorio un sistema integrato di controlli che permea l'intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi (società di revisione, ecc.) e prevede l'adozione di un sistema dei controlli a più livelli - controlli di linea, controlli sui rischi, controlli di conformità ed internal auditing;
• il sistema dei controlli interni – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato – ha consentito alle imprese di investimento di dotarsi di standard organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il D.Lgs. 231/2001 intende affermare nell'ordinamento:
- all'interno di ogni struttura è operativo un sistema di controlli che deve mirare ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali; la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite; l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne;
- a tal fine, gli intermediari devono assicurare la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze; essere in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi; stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo; assicurare sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo; consentire la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
- ogni intermediario effettua un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento dell'intermediario in operazioni di riciclaggio di denaro sporco; un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni;
- questi principi pervadono tutta l'attività aziendale e riguardano la redazione dei bilanci, i budget, i flussi finanziari in entrata ed in uscita, l'affidabilità di tutte le informazioni finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, alle norme di Vigilanza nonché alle norme statutarie.

Gli intermediari sono così dotati di complessi sistemi di regole interne che assolvono alla funzione di:
- organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe;
- regolamentare e documentare le attività che si svolgono all'interno della società;
- gestire i rapporti tra i vari attori del sistema dei controlli interni;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

- disciplinare i flussi informativi fra le diverse funzioni aziendali.

Tali regole e procedure - contenute in ordini di servizio, disposizioni interne, normative aziendali, codici di autodisciplina, codici deontologici, codici disciplinari, manuali, ecc. – già di per sé possono costituire dei modelli organizzativi o quanto meno la base precettiva di ciò che è un modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001, eventualmente da integrare adeguandole con quanto prescritto dal Decreto o creando nuove e più stringenti regole di condotta, affiancate da un accurato sistema di controlli (ad es. abbinamenti firme, separazione compiti, sistemi di sicurezza per accesso a dati e altre informazioni aziendali), tali da poter essere eluse soltanto fraudolentemente.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del Decreto, Confindustria del 31 marzo 2008, tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare, appunto, i modelli predetti.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

• l'identificazione dei rischi;
• la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di cui sopra, attraverso l'adozione di specifici protocolli.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono: a) codice etico; b) sistema organizzativo; c) procedure manuali ed informatiche; d) poteri autorizzativi e di firma; e) sistemi di controllo e gestione; f) comunicazione al personale e sua formazione.
Dette componenti devono essere informate ai principi di: 1) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 2) applicazione del principio di separazione delle funzioni; 3) documentazione dei controlli; 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; 5) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza;
• individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo;
• possibilità nei "gruppi societari" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal Decreto, purché presso ciascuna controllata sia istituito un organismo di controllo che possa avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo e possa svolgere in concreto, mediante le risorse a disposizione che agiscono in qualità di professionisti esterni, attività di controllo e di reporting all'organismo di controllo della capogruppo[10].

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

3. IL MODELLO ED IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, formalmente adottato dalla Succursale, è parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo ed ha lo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" che MONEYFARM - in linea con i principi e i valori fondamentali ai quali da sempre impronta la propria attività - riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte del Legale Rappresentante, di tutti i Dipendenti e Collaboratori, dei Consulenti, dei Partner e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con MONEYFARM in quanto tale.

Il Modello complessivamente inteso, invece, risponde all'esigenza specifica di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato (a vantaggio o nell'interesse della Succursale), che possono determinare una responsabilità amministrativa di MONEYFARM prevista dal Decreto. L'efficace e costante attuazione del Modello è tra i presupposti dell'esenzione di MONEYFARM da tale responsabilità.

Pur a fronte della diversa funzione assolta dal Modello rispetto al Codice Etico, essi sono redatti secondo principi, regole e procedure comuni, al fine di creare un insieme di regole interne coerenti ed efficaci.

In particolare, gli elementi costitutivi del Codice Etico, a cui si rinvia per il relativo dettaglio, sono:
- i principi di deontologia aziendale di MONEYFARM;
- le norme etiche applicabili alle relazioni con tutti i portatori di interessi di MONEYFARM;
- gli standard etici di comportamento;
- le sanzioni disciplinari per i casi di violazione;
- gli impatti previsti sul sistema organizzativo aziendale e le modalità di implementazione.

4. IL MODELLO DI MONEYFARM

4.1 La costruzione del Modello

MONEYFARM – sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità morale, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione di ogni attività aziendale – ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo conforme alle prescrizioni di cui al citato Decreto.

La predisposizione e l'adozione del Modello sono previste dalla legge in termini di "facoltà" e non di obbligo dell'ente; tuttavia, l'iniziativa descritta risponde all'esigenza di fare delle prescrizioni introdotte nell'ordinamento italiano a mezzo del Decreto un'opportunità di revisione critica delle norme e degli strumenti di *governance* già proprie della cultura e dell'organizzazione di MONEYFARM, cogliendo nel contempo l'occasione per ulteriormente razionalizzare l'attività svolta (inventario delle aree di attività e dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) e sensibilizzare, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa delle imprese, le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, rilevante ai fini della prevenzione "attiva" dei Reati.

La predisposizione del presente documento è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

le disposizioni del Decreto medesimo ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione dell'attuale sistema di presidi e controlli predisposto dalla MONEYFARM per prevenire i Reati, sulle cui basi è stato predisposto il presente documento.

a) Identificazione delle aree, delle attività e dei Processi Sensibili (c.d. "as-is analysis").

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, al fine di individuare i settori di attività astrattamente idonei a suscitare comportamenti riconducibili ai Reati.

Il risultato ottenuto è stato una rappresentazione (cosiddetta "mappa") dei Processi Sensibili, delle aree/funzioni critiche per il rischio di commissione di Reati, del sistema dei controlli esistenti e dei relativi aspetti migliorabili. I Processi Sensibili sono descritti al successivo cap. 5.

Il lavoro di identificazione dei Processi Sensibili si è aperto con l'esame della documentazione aziendale disponibile (i.e. procedure interne, organigramma, deleghe e procure), al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento della MONEYFARM.

Successivamente sono state realizzate una serie di interviste con i responsabili delle aree direttamente interessate. Le interviste sono state in particolare mirate: a) all'individuazione delle attività primarie delle singole aree/funzioni aziendali, b) alla descrizione delle relative modalità di esecuzione, pianificazione e controllo, c) all'approfondimento del sistema di relazioni sia tra le diverse aree/funzioni aziendali nello svolgimento delle rispettive attività, sia verso l'esterno, con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione.

I risultati di quanto sopra hanno consentito la mappatura dei rischi descritta nella Parte Speciale del documento.

b) Comparazione della situazione attuale rispetto al modello a tendere (c.d. "gap analysis")

Sulla base della rilevazione della situazione esistente in MONEYFARM in relazione alle singole aree/attività "sensibili", alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli e procedure esistenti circa i Processi Sensibili, è stata effettuata un'analisi comparativa con il modello "a tendere" evincibile in generale dal Decreto, necessaria a valutare: a) l'adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro attitudine a prevenire comportamenti illeciti (o comunque a ridurne il rischio ad un livello accettabile) e ad evidenziarne l'eventuale commissione; b) l'effettività dei protocolli esistenti, ossia l'idoneità degli stessi a ricomprendere e disciplinare tutti i comportamenti potenzialmente illeciti, previsti dal Decreto.

In particolare, le aree di rischio sono state raffrontate con il sistema dei presidi/controlli esistenti presso MONEYFARM, per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto al modello a tendere e fornire suggerimenti utili a porvi rimedio.

Più in dettaglio, per ogni area sensibile (processo) sono stati definiti i seguenti elementi:

1. i rischi associati;
2. le strutture organizzative coinvolte nel processo;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

3. il sistema dei presidi e controlli (protocolli) esistente;
4. gli eventuali ulteriori presidi (protocolli) ritenuti utili per il rafforzamento dei controlli.

Inoltre, sono state considerate le eventuali azioni per migliorare l'attuale sistema di controllo ed allineare l'organizzazione interna ai requisiti essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del Decreto.

Il modello organizzativo esposto nella Parte Speciale evidenzia dunque, per ciascun processo, i protocolli ritenuti utili ai fini del Decreto.

c) Predisposizione del presente documento.

Terminate le fasi di analisi sopra descritte, è stato redatto il presente documento, che individua gli elementi costitutivi essenziali del Modello (i.e. sistema organizzativo in generale, *policies* e procedure, sistema di deleghe e procure, flussi informativi e iniziative formative, sistema disciplinare, ecc.) e gli interventi di implementazione dello stesso in conformità al dettato ed alle finalità del Decreto.

Il Modello è costituito sia dalla presente "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e tratta del funzionamento dell'OdiV, sia da una "Parte Speciale" predisposta in base alle attività aziendali e ai Processi Sensibili rilevati.

4.2 La funzione del Modello

Il Modello è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di procedure ed attività di controllo, *ex ante* ed *ex post*, volto a prevenire o quanto meno ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di Reati.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro proceduralizzazione, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, devono concorrere a:
• rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di MONEYFARM pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro MONEYFARM in caso di commissione di Reati;
• consentire a MONEYFARM di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportuni per prevenire od impedire la commissione di Reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare nei Dipendenti e nei Collaboratori, negli Organi Sociali, nei Consulenti e nei Partner e in tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con MONEYFARM e che operino nell'ambito dei Processi Sensibili, (i) il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in termini generali, del Modello medesimo e (ii) la consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di Reati.

L'efficace attuazione del Modello viene garantita attraverso la costante attività di controllo dell' OdiV e la minaccia di sanzioni disciplinari idonee a colpire in modo tempestivo ed efficace ogni comportamento illecito.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti (rilevati in fase di "as-is analysis"), ove giudicati idonei in funzione di prevenzione dei Reati e di controllo sui Processi Sensibili.

In particolare, tra gli strumenti già disponibili e idonei ad orientare le fasi di formazione ed attuazione delle delibere e delle attività aziendali in una direzione utile a prevenire la commissione di Reati, MONEYFARM ha individuato i seguenti:

1. i principi di *corporate governance* normalmente applicati, anche in via di fatto;
2. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, nonché il controllo della gestione;
3. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* interno;
4. il sistema di comunicazione interna e la formazione del personale;
5. il sistema disciplinare di cui al CCNL del settore;
6. in generale, la normativa italiana e straniera di riferimento.

I principi, le regole e le procedure sopra elencati non vengono indicati in dettaglio nel Modello, poiché fanno già parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo di MONEYFARM, che deve intendersi qui integralmente richiamato ed integrato secondo le direttrici in appresso indicate.

I principi basilari cui il Modello si ispira sono, inoltre:

- le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili;
- i requisiti indicati dal Decreto e in particolare:
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere ed assicurare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione attiva e passiva costanti sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
- la messa a disposizione dell'OdiV di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste nel Codice Etico;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, e in particolare:
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione obbligatoria all'OdiV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico;
- una pianificazione delle attività di controllo che conferisca prioritaria attenzione alle aree individuate come sensibili.

4.4 Adozione del Modello e sue successive modifiche

Sebbene, come detto, l'adozione del Modello sia prevista per legge come facoltativa e non obbligatoria, MONEYFARM in conformità alle politiche aziendali, ha provveduto ad adottare il Modello e nominare l'OdiV in data 10 ottobre 2016.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

Essendo l'approvazione del Modello un atto di competenza dell'"organo dirigente" – come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto – anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni (dovute ad esempio a modifiche della normativa di riferimento) saranno rimesse alla competenza del medesimo organo.

4.5 Adozione e gestione del Modello per MONEYFARM

Il presente documento è stato elaborato in modo da renderlo in linea con le *policy* di MONEYFARM, nonchè con le peculiarità dei rischi di reato che la stessa si trova ad affrontare.

5. I PROCESSI SENSIBILI

In ragione della specifica operatività della MONEYFARM, i profili di rischio rilevati sono inerenti alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 24-*bis*, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies, 25-undecies* e *25-duodecies* del Decreto, ed agli illeciti amministrativi di cui al TUF.
Sono, di contro, stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati contro la libertà individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto), commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Tutto quanto premesso, sulla base dell'analisi di cui sopra, i Processi Sensibili sono risultati i seguenti:

l **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
- relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione
- rapporti con gli Organi di Vigilanza
- gestione consulenze, forniture ed altri servizi professionali

l **Reati di falso**
- altre falsità in monete, carte di pubblico dominio ed in valori di bollo

l **Reati societari**
- gestione della contabilità e redazione del bilancio
- rapporti con Revisori Contabili e con le altre funzioni di controllo
- omessa comunicazione dei conflitti di interesse
- rapporti con le Autorità di Vigilanza

l **Reati di *market abuse***
- gestione delle informazioni privilegiate / riservate
- gestione delle operazioni personali
- attività di collocamento

l **Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
- ricettazione
- riciclaggio
- autoriciclaggio

l **Delitti informatici**
- falsità in documenti informatici

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

l **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
- tutte le attività svolte da Dipendenti e Collaboratori all'interno dei locali aziendali

l **Reati ambientali**
- gestione dei rifiuti e inquinamento
- emissioni e/o impatti ambientali collegati ad impianti utilizzati nei luoghi di lavoro

l **Reato di impiego di cittadini con soggiorno irregolare**
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La "Parte Speciale" del Modello illustra i principi atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei reati sopra indicati.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdiV)

6.1 Identificazione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b del Decreto).

Nella relazione illustrativa al Decreto viene specificato che: *"L'Ente (…) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (…) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa (…)".*

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe, nonché dal Collegio Sindacale (ove esistente), e caratterizzato dai seguenti requisiti:
(i) autonomia;
(ii) indipendenza;
(iii) professionalità;
(iv) continuità di azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero: a) l'inserimento del OdiV come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un'attività di riporto al massimo vertice aziendale (ad es. il presidente operativo e/o l'amministratore delegato), ma anche al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ed al Collegio Sindacale, ove presente; b) l'assenza, in capo al OdiV, di compiti operativi che – rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative – ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdiV, ossia quelle tecniche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:
• in via preventiva, per suggerire eventuali modifiche del Modello, ove necessarie od opportune per renderlo più rispondente alle esigenze di prevenzione di Reati,
• in via continuativa, per verificare che i comportamenti in seno all'ente rispettino effettivamente quelli codificati;
• a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

Al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza, essenziale per lo svolgimento del proprio compito, l'Organismo di Vigilanza fin dalla nomina:
• deve possedere i requisiti soggettivi di onorabilità;
• non deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, effetti personali del fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);
• non deve versare in situazione di conflitto di interesse, scaturente da legami di parentela con il vertice della società o da rapporti di lavoro, nei limiti in cui tali relazioni ne compromettano obiettivamente l'indipendenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Organismo di Vigilanza individuato da MONEYFARM, possiede tutte le caratteristiche e i requisiti sopra enunciati.

Il Regolamento istitutivo dell'OdiV dovrà prevedere i poteri esercitabili dall'OdiV ed ispirarsi ai seguenti principi generali:
• all'OdiV è affidato il compito di definire, sulla base dei risultati dell'attività operativa svolta dall'ufficio e d'intesa con l'organo direttivo, gli obiettivi ed i piani periodici di verifica e di allineamento/aggiornamento del modello, nonché di modificare alcuni profili del modello, di proporre procedimenti disciplinari e/o misure sanzionatorie;
• all'OdiV è affidato altresì il compito operativo relativo all'analisi preventiva dei rischi e dei controlli, alla verifica della corretta implementazione del modello e dei relativi aggiornamenti ed all'attività di auditing.

Al fine di presidiare l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle propria attività di controllo, il Regolamento istitutivo deve contenere almeno la disciplina dei seguenti aspetti:
• modalità di nomina e revoca. In ogni caso la revoca dell'Organismo di Vigilanza è legittima laddove sussista una giusta causa, ossia se, ad esempio:
• il soggetto si sia reso colpevole o abbia partecipato ad uno dei reati cui il Modello si riferisce;
• sia venuta meno una delle condizioni essenziali di conservazione della carica;
• sia intervenuto qualsiasi altro evento che renda impossibile la prosecuzione dell'attività;
• durata della carica;
• modalità di programmazione e svolgimento delle verifiche;
• obbligo di verbalizzazione delle attività dell'organo;
• definizione delle modalità di riporto al vertice.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdiV si può avvalere del supporto di altre funzioni interne, qualora dallo stesso ritenuto necessario od opportuno.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

In conformità ai principi di cui al Decreto, non è consentito affidare in *outsourcing* la funzione dell'OdiV; è possibile invece affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano specifiche competenze ritenute utili o necessarie) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdiV.

L'OdiV, inoltre, viene dotato dal Legale Rappresentante di poteri di spesa adeguati. Tali poteri, nei limiti indicati nell'atto di nomina, potranno essere impiegati per acquisire consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'OdiV medesimo, fatto salvo l'obbligo di rendiconto al Legale Rappresentante in sede di redazione del budget annuale, che rimane di esclusiva competenza dell'OdiV medesimo.

6.2 Funzioni e poteri dell'OdiV

All'OdiV sono affidati i compiti:

A. di vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza dello stesso rispetto all'organizzazione ed al funzionamento effettivi di MONEYFARM;
B. di valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di Reati;
C. di proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

Nel dettaglio, all'OdiV sono affidate le seguenti attività:

- eseguire i controlli previsti dal Modello;
- verbalizzare gli interventi effettuati nell'espletamento delle proprie mansioni;
- verificare la rispondenza a principi generalmente accettati ed a standard di *best practice* dei criteri e delle tecniche utilizzati per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti, nonché l'efficienza dei relativi processi amministrativi e sistemi di controllo;
- assicurare costantemente i previsti flussi informativi verso il Legale Rappresentante e, ogni volta che lo ritenga opportuno, informare e relazionare gli Amministratori di MFM Investment;
- elaborare il programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività aziendale;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza, anche mediante interventi non programmati;
- identificare, mappare e classificare costantemente tutte le aree di rischio aziendali;
- elaborare un manuale delle procedure di vigilanza di competenza;
- risk assessment costante, eventualmente valendosi di sistemi informativi appositamente sviluppati di concerto con la Funzione di Compliance;
- analisi di benchmarking attinenti all'attività di vigilanza in questione, evidenziando in tale contesto ed ispirandosi alle best practices internazionali;
- continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e del sistema di vigilanza;
- segnalare alle funzioni competenti l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello;
- promuovere e monitorare iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

Le attività poste in essere dall'OdiV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Legale Rappresentante è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto al Legale Rappresentante appunto rimonta la

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo e ha il potere di valutare la eventuale ricorrenza di una giusta causa di revoca.

Quanto alla definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdiV, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'organo di controllo, l'OdiV dovrà dotarsi di un regolamento di funzionamento interno coerente con i principi espressi nei paragrafi che seguono.

6.3 Reporting dell'OdiV verso il vertice aziendale

L'OdiV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste le seguenti linee di reporting:

• la prima, informalmente e su base continuativa, direttamente verso il Legale Rappresentante;
la seconda, verso il Legale Rappresentante, come previsto di seguito:
• con cadenza semestrale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento dei Processi Sensibili, ecc.);
• con cadenza annuale, (i) -una relazione sul grado di collaborazione di tutte le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, nonché sui rapporti con eventuali organi od autorità di vigilanza; (ii) un piano delle attività previste per l'anno successivo;
• immediatamente, una segnalazione relativa all'accadimento di ipotesi di violazione del Modello, ad innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, alla necessità od opportunità di modificare il Modello.

L'OdiV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni aziendali per i profili di attività di rispettiva competenza:

• con la funzione Administration, in ordine al controllo dei flussi finanziari nonché alla gestione del personale e dei procedimenti disciplinari;
• con la funzione di Compliance, ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili, per definire il contenuto di clausole contrattuali nonché per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione di Reati.

Gli interventi dell'OdiV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati; copie dei verbali devono essere custoditi dall'OdiV.

Il Legale Rappresentante di MONEYFARM e l'Organo Amministrativo di MFM Investment hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdiV.

6.4 Flussi informativi verso l'OdiV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdiV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di MONEYFARM ai sensi del Decreto.

Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'OdiV per segnalare eventuali violazioni del modello attraverso la casella di posta elettronica dedicata:

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

odv@moneyfarm.com

oppure indirizzando le segnalazioni tramite posta ordinaria a:

Organismo di Vigilanza
MFM Investment Ltd – Succursale Italiana
Via Balzaretti 36, Milano

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

• devono essere raccolte e valutate dall'OdiV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello;
• il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello riferisce direttamente all'OdiV dandone informativa al diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente preferisca non rivolgersi al suo diretto superiore, il Dipendente può effettuare la segnalazione direttamente all'OdiV (saranno istituiti canali informativi dedicati, al fine di favorire il flusso informativo verso l'OdiV anche su base anonima e risolvere eventuali casi di dubbia interpretazione);
• l'OdiV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati anche in conformità a quanto previsto al successivo capitolo "Sistema disciplinare".

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
• i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta MONEYFARM o i componenti degli organi sociali;
• i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001;
• le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
• relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
• i cambiamenti organizzativi;
• gli aggiornamenti del sistema procedurale;
• gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
• le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle aree a rischio reato;
• i mutamenti nelle aree a rischio reato o potenzialmente a rischio;
• la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

L'elenco delle informazioni, sopra riportato, è da intendersi come set esemplificativo e non esaustivo. La Società adotta specifici canali informativi dedicati (mail box create ad hoc) al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.
L'OdiV valuta le segnalazioni ricevute con riservatezza e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

La regolare e tempestiva segnalazione delle comunicazioni può essere oggetto di attività di verifica da parte dell'Organismo.

L'Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdiV in un apposito database per un periodo di 10 anni.

L'accesso al database è consentito - oltre che all'OdiV - esclusivamente al Legale Rappresentante, fatte ovviamente salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

7. PIANO DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

7.1 Comunicazione e formazione dei Dipendenti

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con MONEYFARM è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale di MONEYFARM, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di MONEYFARM garantire alle risorse presenti in azienda ed a quelle in via di inserimento la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso inquadramento gerarchico ed al diverso livello di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

Tali procedure e regole comportamentali, unitamente al Codice Etico, sono comunicate a tutte le risorse presenti in azienda.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet), sia, ad esempio, mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo, o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del responsabile della funzione di riferimento, che ne assicurerà la massima divulgazione.

Ai nuovi Dipendenti verrà richiesto, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure e delle regole predette.

Il Legale Rappresentante all'atto dell'accettazione della nomina dovrà dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e del Modello.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

I Dirigenti, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed al grado di autonomia gestionale, sono chiamati a collaborare fattivamente per la corretta e concreta osservanza generale del Codice Etico e del Modello. Essi sottoscriveranno un'impegnativa analoga a quella sottoscritta dal Legale Rappresentante.

MONEYFARM curerà inoltre l'organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico. La formazione verrà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria ed il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma è demandato all'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì un controllo circa la validità e la completezza dei piani formativi previsti ai fini di un'appropriata diffusione, di un'adeguata cultura dei controlli interni, dell'organigramma aziendale e di una chiara consapevolezza dei ruoli e responsabilità delle varie funzioni Aziendali.

Infine, l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché delle relative integrazioni e/o modifiche, è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'approvazione da parte del Legale Rappresentante.

7.2 Comunicazione per Consulenti e Partner

MONEYFARM intende portare a conoscenza dei propri Consulenti e Partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del Codice Etico, nel quale verranno trasfusi molti dei principi di comportamento desumibili dal Modello.

Il rispetto del Codice Etico e del Modello dovrà essere prescritto dagli accordi contrattuali con i Consulenti ed i Partner, e sarà oggetto di specifica approvazione.

I contratti in essere dovranno essere quanto prima adeguati a quanto sopra previsto.

I Consulenti ed i Partner dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non induca i Dipendenti e gli altri soggetti operanti per MONEYFARM a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali di cui al Modello ed il Codice Etico.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono espressamente (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) che l'esonero da responsabilità dell'ente è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti, concorre a rendere efficace l'azione di vigilanza dell'OdiV ed a garantire l'effettiva osservanza del Modello.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta criminosa.

8.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati

8.2.1 Violazioni

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalle altre norme di legge applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono di seguito esemplificativamente elencati, in ordine di gravità crescente:

A) violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni all'OdiV, ostacolo all'attività dell'OdiV, omissione di controlli, ecc.);
B) violazione di prescrizioni del Codice Etico;
C) comportamenti diretti univocamente al compimento di uno o più Reati, o comunque idonei ad esporre MONEYFARM alle conseguenze della commissione di Reati.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui MONEYFARM è esposta).

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte dell'OdiV e del Legale Rappresentante, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdiV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

8.2.2 Sanzioni

La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico e del Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare. Pertanto: (i) ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento disciplinare; (ii) all'autore della violazione, debitamente accertata, verrà comminata una sanzione disciplinare; (iii) tale sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e di altre norme eventualmente applicabili – sono previsti dal CCNL applicabile.

La definizione delle singole infrazioni e delle relative sanzioni saranno contenute in uno specifico documento ad integrazione del Codice Etico che sarà affisso negli appositi spazi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariate le modalità ed i poteri in capo all' Organo Amministrativo.

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti

La mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei Dipendenti gerarchicamente subordinati, del Codice Etico e del Modello, o la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

comportamenti, nell'espletamento di attività connesse con Processi Sensibili, non conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto, costituiscono sempre illeciti disciplinari.

MONEYFARM provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle sanzioni in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL.

Oltre a quanto sopra previsto in linea di principio, le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili verranno stabilite in un apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL.

8.4 Misure nei confronti del Legale Rappresentante

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte del Legale Rappresentante, l'OdiV ne darà comunicazione immediata all'Organo Amministrativo di MFM Investment per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

8.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner

La mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di Consulenti o Partner, inseriti o richiamati da apposite clausole contrattuali, è sanzionata secondo quanto previsto in dette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali e/o l'automatica risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno. I Consulenti o i Partner non dovranno indurre i Dipendenti a violare il Codice Etico o il Modello.

9. PROGRAMMA DI PRIMA APPLICAZIONE E CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

9.1 Applicazione del Modello

In ragione della complessità del Modello e della sua stretta correlazione con la struttura organizzativa di MONEYFARM, sarà inevitabile che la sua introduzione ed attuazione, all'inizio come in ogni successiva occasione di aggiornamento o modifica, avvenga mediante un programma operativo, che evidenzi responsabilità, tempi e modalità. Il programma verrà osservato da tutti i soggetti interessati.

9.2 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, co.1, lett. b) del Decreto, e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

• innovazioni normative;
• violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
• modifiche della struttura organizzativa di MONEYFARM, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello, e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono al medesimo organo che, ai sensi del Decreto, ne abbia deliberato l'iniziale adozione, cioè il Legale Rappresentante.

L'OdiV dovrà a tal fine comunicare al Legale Rappresentante ogni elemento od informazione utile a dimostrare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Le proposte di aggiornamento/adeguamento del Modello elaborate da MONEYFARM, anche utilizzando esperti esterni laddove necessario, verranno sottoposte dall'OdiV e poi al Legale Rappresentante per l'approvazione finale.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PARTE SPECIALE

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Le informazioni contenute nel presente paragrafo costituiscono la base delle assunzioni utilizzate per la valutazione dei rischi aziendali.

Ogni significativa variazione futura delle caratteristiche aziendali sotto riportate dovrà essere attentamente valutata dall'Organismo di Vigilanza inizialmente sotto il profilo del rischio e quindi per l'eventuale necessità di adeguare il modello organizzativo alle nuove esigenze.

1.1 Le attività svolte da MONEYFARM

MONEYFARM opera sui mercati finanziari nazionali prestando i servizi di:
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
- ricezione e trasmissione di ordini.

La clientela di riferimento è rappresentata per lo più da clienti al dettaglio.

La struttura operativa e l'attività finanziaria svolta comportano per MONEYFARM quanto segue:
• lo "status" di stabile organizzazione;
• i conseguenti obblighi di pubblicità indicati dall'art. 2508 del codice civile;
• l'obbligo della tenuta della contabilità nei termini indicati dall'art. 14 e ss. del DPR 600/73;
• l'assoggettamento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di servizi di investimento vigente;
• l'assoggettamento in genere alle leggi dello Stato italiano (tra cui le materie in tema di sicurezza sul lavoro, sicurezza e privacy).

2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MONEYFARM

2.1 Organigramma

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

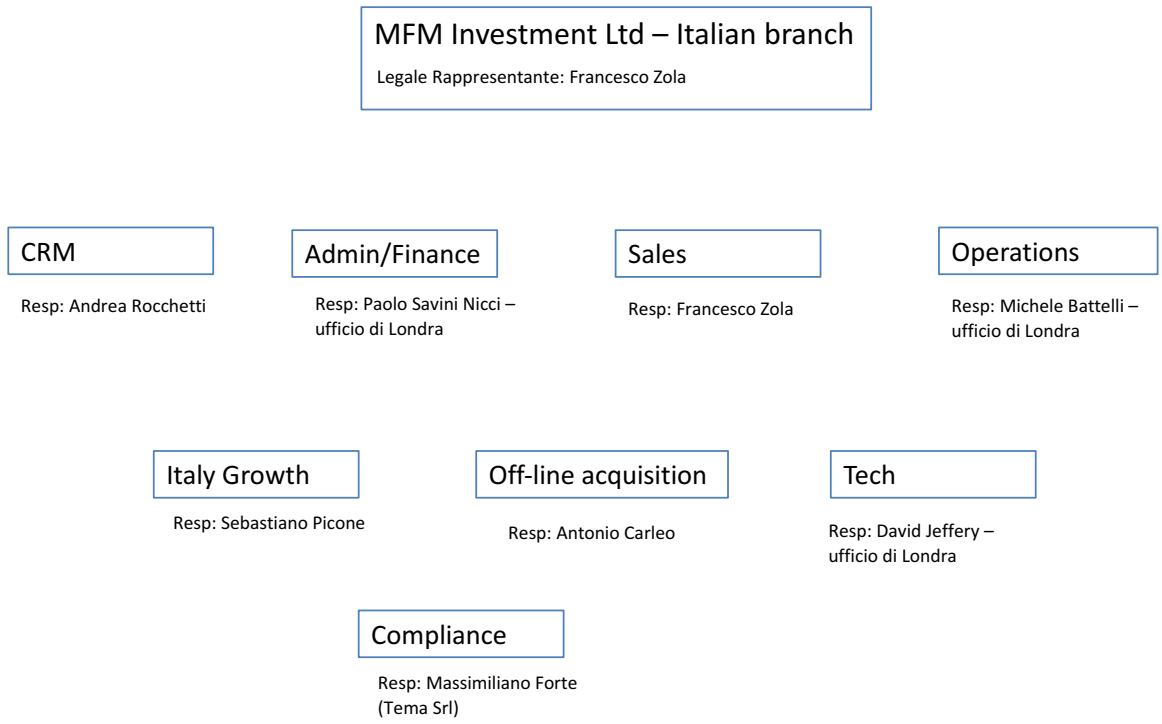

3. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI IN CONSIDERAZIONE DEL CONTESTO IN CUI OPERA MONEYFARM

3.1 La mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi ha comportato:
• la valutazione del rischio "potenziale", ovvero la valutazione della possibile commissione del reato tenuto conto del settore di attività in cui opera MONEYFARM;
• la valutazione del rischio "inerente", ovvero la valutazione del rischio di effettiva commissione del reato, tenuto conto del posizionamento di MONEYFARM nel mercato, dei suoi principali interlocutori e della sua struttura organizzativa (la valutazione del rischio è così espressa: Inesistente, Basso, Medio, Alto);
• la valutazione del rischio "di controllo", ovvero la valutazione del rischio che il sistema di controllo interno possa non essere in grado di arginare la commissione dei reati.
In tal caso la valutazione si esprime come segue:

- "Inesistente": laddove non si prevedono controlli specifici avendo valutato inesistente la possibilità di commissione;
- "Basso": nel caso in cui il sistema dei controlli interni in essere sia giudicato ragionevolmente sufficiente di per sé ad evitare la commissione dei reati;
- "Medio" o "Alto": nei casi in cui il sistema dei controlli posti in essere possa risultare, in diversa misura e per limitazioni oggettive non sufficiente ad evitare la commissione dei reati.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

In caso di rischio di controllo "Medio" o "Alto" l'Organismo di Vigilanza dovrà espletare maggiori verifiche di dettaglio sulle operazioni poste in essere da MONEYFARM, mentre, permanendo il grado di rischio "Basso", l'approccio dell'Organismo di Vigilanza potrà essere maggiormente indirizzato a verifiche di conformità procedurale limitando quindi le verifiche di dettaglio.

3.2 Sintesi delle conclusioni

A seguito delle interviste condotte all'interno di MONEYFARM al fine di individuare le potenziali aree di rischio ai sensi del Decreto, è possibile concludere quanto di seguito indicato circa la sussistenza del rischio inerente e di controllo.

Il rischio potenziale
Per tale valutazione è stata considerata la sussistenza del rischio per singolo reato tenuto conto del settore di attività di MONEYFARM e delle sue caratteristiche.
A tale livello, i reati richiamati dal Decreto per i quali non si può escludere l'accadimento in sede aziendale sono:

Reati contro la P.A.
• Concussione (art. 317 c.p.);
• Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.);
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319 c.p.);
• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Reati di falso
• Altre falsità in monete, carte di pubblico dominio ed in valori di bollo (artt. 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p.).

Reati societari
• False comunicazioni sociali (artt. 2621 - 2622 c.c.);
• Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
• Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Reati di abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato (c.d. "Market Abuse")
• Abuso di informazione privilegiata (art. 184 D.Lgs. 58/98);
• Manipolazione del mercato (art. 187 *bis* D.Lgs. 58/98).

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
• Ricettazione (art. 648 c.p.);
• Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
• Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.);

Delitti informatici
• Trattamento illecito di dati (art. 167 - D.Lgs. n. 196/2003)
• Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 - D.Lgs. n. 196/2003)

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
• Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
• Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime
• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Reati ambientali
• Gestione rifiuti (artt. 256-260 bis Codice dell'Ambiente).

Reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare
• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 22, comma 12 bis del D.lgs. 22 luglio 1998 n. 286 e art. 603 bis c.p., comma 3).

Per i rimanenti reati richiamati dal Decreto, stante l'attuale tipologia di attività di MONEYFARM, il rischio potenziale di accadimento è stato valutato "Inesistente".

Il rischio inerente
Relativamente alle valutazioni del Rischio Inerente, cioé del rischio di effettiva commissione dei reati contemplati dal Decreto, tenuto conto del posizionamento di MONEYFARM nel mercato, dei suoi principali interlocutori esterni e della sua struttura organizzativa, si osserva quanto segue:

Art. 24 del Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico: si osserva che MONEYFARM, alla data di redazione del presente documento, è stata destinataria di un paio di sovvenzioni pubbliche. Tenuto conto delle modalità con le quali si è concorso all'ottenimento delle stesse, si considera "Basso" il rischio di commissione dei seguenti reati richiamati dal Decreto:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).

Inoltre, la specifica attività di MONEYFARM prevede rapporti con le Amministrazioni Pubbliche connessi agli adempimenti di natura fiscale nonché ai rapporti con gli uffici competenti in materia di lavoro e di contribuzione.
In considerazione di quanto sopra, anche la valutazione del grado di rischio "Inerente" alla commissione del reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa) è "Basso".

Art. 25 del Decreto – corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità: si osserva che, per la natura dell'attività svolta da MONEYFARM, la stessa ha rapporti o può trovarsi ad avere rapporti

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. In considerazione di quanto sopra espresso, il rischio inerente alla commissione dei seguenti reati richiamati dal Decreto:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 - 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

é considerato "Basso", relativamente alla concussione per la tipologia della fattispecie specifica di reato.

Con riferimento alla fattispecie:

- Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

il rischio è "Inesistente" in quanto MONEYFARM non ha rapporti con membri degli organi delle Comunità europee e con funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Si noti che il rischio relativo alla fattispecie:

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

sussiste solo qualora MONEYFARM sia parte di procedimenti giudiziari pendenti.

Induzione indebita a dare o promettere utilità: si tratta del nuovo “reato presupposto” inserito dalla legge Severino n. 190/2012 tra i reati contro la P.A., in forza del quale: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni”. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.
L’introduzione dell’autonoma figura del reato di concussione per induzione modifica significativamente l’originaria impostazione del codice penale, che raggruppava in un’unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione “il costringere e l’indurre qualcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità”. Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione dell’art. 319 quater c.p. stabilisce la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell’indebito. Pertanto, l’inclusione del nuovo art. 319 quater nel catalogo dei reati c.d. presupposto determina che la commissione di quel reato da parte di un dipendente ovvero di un soggetto in posizione apicale può implicare, sussistendone le condizioni soggettive ed oggettive, una responsabilità amministrativa dell’ente. La sanzione pecuniaria è da trecento a ottocento quote.

Art. 25 *bis* del Decreto - falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo: data la natura dell'attività svolta da MONEYFARM, il rischio di commissione dei reati di falsità in monete ed in carte di pubblico credito è considerato “Inesistente”.
Quanto ai valori di bollo, si specifica che la maggior parte degli stessi sono gestiti in maniera informatica, attraverso pagamenti periodici di importi dedicati a questo fine all’Agenzia delle Entrate, in virtù di un’apposita autorizzazione; il rischio è considerato "Basso".

Art. 25 *ter* del Decreto - reati societari (Titolo XI del libro V del Codice Civile, art. 2621 e seguenti): per quanto attiene alla valutazione del grado di rischio di commissione di tali reati, il fatto che MFM Investment Ltd – e pertanto anche la Succursale - sia soggetta al controllo contabile da parte di una società di revisione riduce sensibilmente - e per qualche fattispecie esclude del tutto - il rischio di commissione di reati societari, valutato:
- "Basso" per quanto contenuto all'artt. 2621, 2622, 2625, 2629, 2635, 2638 c.c.;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

- "Inesistente" per quanto contenuto negli altri articoli.
Occorre segnalare, in proposito, l'introduzione del nuovo "reato presupposto" in tema di corruzione tra privati, introdotto dal d.lgs. 190/2012 (Legge Severino), in forza del quale: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità', per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".
L'introduzione dei reati di cui all'art. 25, comma 3 e all'art. 25 *ter* nel corpo del D.lgs. 231/2001 comporta che ad essi risultino applicabili tutte le norme del Decreto e quindi, oltre a quelle relative ai criteri di imputazione, anche quelle relative ai criteri di esenzione dalla responsabilità ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di MONEYFARM consente la qualificazione del rischio in oggetto quale "Basso", nonché l'opportunità di usufruire dell'esenzione della responsabilità con il costante aggiornamento dello stesso.

Art. 25 *sexies* del Decreto - reato di abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato. Il grado di rischio di commissione di tali reati, è valutato "Basso", per quanto contenuto agli artt. 184, 187 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Artt. 25 *septies* del Decreto - reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: in considerazione dell'attività e dei luoghi in cui la stessa viene svolta, il rischio di reato censito con livello "Basso" è quello attinente le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Art. 25 octies del Decreto - reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: la considerazione dell'attività svolta e l'adozione di specifiche procedure in materia comportano che il rischio di reato attinente il riciclaggio di denaro (art. 648-*bis* c.p.) e l'autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.) sia censito con livello "Basso".

Art. 25 *undecies* del Decreto - reati di gestione di rifiuti (art. 256-260 *bis* D.lgs. 152/1996), nonché reati di emissione o impatti ambientali collegati ad impianti o beni utilizzati nei luoghi di lavoro (art. 279 D.lgs. 152/1996): in considerazione dell'attività svolta, il rischio censito con livello "Basso" è quello attinente la gestione dei rifiuti (es. toner delle stampanti, o strumentazione informatica o altro materiale elettronico destinati alla rottamazione o al recupero), nonché le emissioni o gli impatti ambientali collegati ad impianti ovvero beni utilizzati nei luoghi di lavoro. Ulteriori "zone di rischio", seppur indirette, sono poi rinvenibili nell'ipotesi in cui l'impresa di investimento sia proprietaria di immobili (es. un fondo, un sito) su cui sono effettuati, ad opera di terzi, lo scarico illecito di sostanze pericolose o in cui si depositano rifiuti; nei rapporti con la clientela, con riguardo alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione.

Art. 25 *duodecies* del Decreto - reati di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare in Italia, intermediazione e sfruttamento del lavoro: il rischio di reato censito con livello "Basso" è quello attinente il

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

mancato rispetto della normativa in materia di assunzione di lavoratori stranieri sprovvisti di un regolare permesso di soggiorno (art. 603 *bis* c.p.).

Il rischio di controllo
La valutazione del rischio di controllo, per il quale sono stati presi in considerazione i soli reati per i quali è emersa l'esistenza di un rischio Inerente (cfr. paragrafo precedente), è stata svolta nell'ambito dei singoli processi ritenuti "sensibili" nella fattispecie.

All'esito delle analisi effettuate, è possibile rappresentare nel seguito la mappatura c.d. "rischio-reato".

Il rischio di controllo
La valutazione del rischio di controllo, per il quale sono stati presi in considerazione i soli reati per i quali è emersa l'esistenza di un rischio Inerente, è stata svolta nell'ambito dei singoli processi ritenuti "sensibili" nella fattispecie.

	REATI	Inesistente	Basso	Medio	Alto
Reati contro la Pubblica Amministrazione	Malversazione a danno dello Stato *(art. 316 c.p.)*		■		
	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *(art. 316-ter c.p.)*		■		
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *(art. 640-bis c.p.)*		■		
	Frode informatica *(art. 640-ter c.p.)*		■		
	Truffa *(art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)*		■		
	Concussione *(art. 317 c.p.)*		■		
	Corruzione per un atto d'ufficio *(art. 318 c.p.)*		■		
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio *(art. 319 c.p.)*		■		
	Induzione indebita a dare o promettere utilità *(art. 319 quater c.p.)*		■		
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio *(art. 320 c.p.)*		■		

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

	Istigazione alla corruzione *(art. 322 c.p.)*		■		
	Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati Esteri *(art. 322-bis c.p.)*	■			
	Corruzione in atti giudiziari *(art. 319-ter c.p.)*		■		
Reati di falso	Falsità in monete *(art. 453 c.p.)*	■			
	Alterazione di monete *(art. 454 c.p.)*	■			
	Uso di valori di bollo contraffatti *(art. 455 c.p.)*		■		
Reati societari	False comunicazioni sociali *(art. 2621 c.c.)*		■		
	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori *(art. 2622 c.c.)*		■		
	Operazioni in pregiudizio dei creditori *(art. 2629 c.c.)*		■		
	Formazione fittizia del capitale *(art. 2632 c.c.)*	■			
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori *(art. 2633 c.c.)*	■			
	Corruzione tra privati *(art. 2635 c.c.)*		■		
	Illecita influenza sull'assemblea *(art. 2636 c.c.)*	■			
	Impedito controllo *(art. 2625 c.c.)*		■		

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

	Omessa comunicazione del conflitto di interessi *(art. 2629-bis c.c.)*	■			
	Aggiotaggio *(art. 2637 c.c.)*	■			
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza *(art. 2638 cc)*		■		

	REATI	**Inesistente**	**Basso**	**Medio**	**Alto**
Reati di "market abuse"	Abuso di informazioni privilegiate *(art. 184 TUF)*		■		
	Manipolazione del mercato *(art. 187-bis TUF)*		■		
Reati di ricettazione, riciclaggio, etc.	Ricettazione *(art. 648 c.p.)*	■			
	Riciclaggio *(art. 648-bis c.p.)*		■		
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *(art. 648-ter c.p.)*	■			
	Autoriciclaggio *(art. 648-ter 1 c.p.)*		■		
Delitti informatici	Trattamento illecito di dati *(art. 167 - D.Lgs. n. 196/2003)*		■		
	Inosservanza di provvedimenti del Garante *(art. 170 - D.Lgs. n. 196/2003)*	■			
	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria *(art. 491-bis c.p.)*		■		

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *(art. 615-ter c.p.)*	■			
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici *(art. 615-quater c.p.)*		■		
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico *(art. 615-quinquies c.p.)*	■			
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche *(art. 617-quater c.p.)*	■			
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici *(art. 635-bis c.p.)*	■			
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici *(art. 635-quater c.p.)*	■			
	Frode informatica *(art. 640-ter c.p.)*	■			
	Frode informatica del certificatore di firma elettronica *(art. 640-quinquies c.p.)*	■			
Omicidio e lesioni colpose	Omicidio colposo *(art. 589 c.p.)*	■			
	Lesioni colpose gravi o gravissime *(art. 590 c.p.)*		■		

	REATI	**Inesistente**	**Basso**	**Medio**	**Alto**
Reati ambientali	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed		■		

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

	intermediazione di rifiuti *(art. 256 Codice Ambiente)*		■		
	Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee *(art. 257 Codice Ambiente)*	■			
	Falsità in certificati di analisi rifiuti *(art. 258 Codice Ambiente)*	■			
	Traffico illecito rifiuti *(artt. 259 e 260 Codice Ambiente)*	■			
	Emissioni oltre soglia *(art. 279 Codice Ambiente)*	■			
Reati impiego cittadini terzi	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *(art. 22 D.lgs. 22 luglio 1998 n. 286 e art. 603 bis c.p.)*		■		

Per ciascuno dei Processi indicati sono stati individuati specifici Protocolli a copertura del rischio di commissione dei Reati.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PROTOCOLLO N. 1

I Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il presente Protocollo si applica a tutte le unità organizzative che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti ed adempimenti verso soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Ai fini della redazione del presente documento, in via esemplificativa, si intendono per "Pubblica Amministrazione":

• i soggetti pubblici, ossia, in generale, i membri delle istituzioni della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche (i.e. aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le regioni, le province ed i comuni e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazione, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;

• i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi[11] o certificativi, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;

• gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale;

• le Autorità Pubbliche di Vigilanza, ossia quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali la libertà di concorrenza, la tutela dei mercati finanziari, la tutela della sfera di riservatezza professionale e personale.

Il rischio "potenziale"

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente protocollo vengono in rilievo in occasione di:

• gestione degli affari legali, fiscali e societari (i.e. Notaio, Tribunale, Ufficio del Registro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, etc.);

• ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze (i.e. Banca d'Italia, CONSOB, autorità locali, ASL, VVFF, etc.)

• gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale (i.e. Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Centro Provinciale per l'Impiego, etc.);

• visite ispettive, procedure istruttorie e simili (i.e. Banca d'Italia, CONSOB, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia di ambiente, sicurezza e sanità, etc.);

• rapporti con rappresentanti del Parlamento o del Governo della Repubblica Italiana;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• organizzazione di eventi (i.e. autorità locali, Soprintendenza ai beni artistici, SIAE, soggetti pubblici / incaricati di un pubblico servizio controparti contrattuali, etc.);

• contenzioso in materia civile, penale, amministrativa (i.e. giudici, funzionari della magistratura, etc.);

• comunicazione di dati societari / aziendali di qualsiasi natura (i.e. rapporti con CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante per la Privacy, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Borsa Italiana, etc.).

Il rischio "inerente"

Le fattispecie di seguito indicate si riferiscono ad ipotesi di reato rilevanti, così come, seppur astrattamente, descritte negli esempi delle condotte criminose realizzabili.

Art. 24 del Decreto - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

○ *Malversazione a danno dello Stato:* è costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alla predette finalità. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Esempio: Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, a seguito di finanziamenti connessi all'attività di formazione del personale, la Società utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legato il finanziamento.

○ *Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato:* è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad Euro 3.999,26; si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164,00 a Euro 25.822.
Esempio: Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse ottenere finanziamenti a seguito di dichiarazioni non veritiere (i.e. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione o al numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali). Tale fattispecie potrebbe altresì configurarsi allorquando un addetto della Società agisse quale strumento del cliente al fine di favorirlo (attraverso informazioni non vere o a seguito di omissioni) all'ottenimento di erogazioni per le quali il cliente non avrebbe titolo.

○ *Truffa aggravata:* è costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 51,00 ad Euro 1.032,00.
Esempio: La fattispecie sarebbe configurabile qualora la Società, nella predisposizione di documenti o dati da inoltrare ad un ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (i.e. supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne un profitto.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

○ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:* è costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesso o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni.

○ *Frode informatica:* è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 51,00 ad Euro 1.032,00. La pena è da uno a cinque anni e la multa da Euro 309,00 ad Euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Esempio: La Società (anche attraverso suoi Consulenti e Collaboratori) potrebbe violare il sistema informativo dell'archivio dell'Agenzie delle Entrate e ridurre l'eventuale debito della Società o, in alternativa, manipolare le informazioni riportate.

Si osserva che MONEYFARM abbia già avuto accesso a procedure di finanziamento pubblico. In ragione delle relative modalità di gestione, è stato valutato "Basso" il rischio di commissione dei seguenti reati contemplati dal Decreto: • *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)* • *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)* • *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)* • *Frode informatica (art. 640 ter c.p.)*
Peraltro, la specifica attività di MONEYFARM prevede rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, connessi agli adempimenti di natura regolamentare e fiscale nonché ai rapporti con gli uffici competenti in materia di lavoro e di contribuzione. La valutazione del grado di rischio "Inerente" alla commissione del reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (*Truffa*) è "Basso".

Art. 25 del Decreto – corruzione, concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità

○ *Corruzione per un atto d'ufficio:* è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è la reclusione fino ad un anno.

○ *Istigazione alla corruzione:* è costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita dall'art. 318, comma 1 c.p. ridotta di un terzo.

○ *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:* è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

○ *Corruzione in atti giudiziari:* è costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è la reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è la reclusione da sei a venti anni.

○ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:* è costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato. La pena prevista per l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da due a cinque anni.
Esempio: Nell'ambito di verifiche ispettive da parte di pubblici ufficiali (i.e. Banca d'Italia, CONSOB, Guardia di Finanza, etc.), i referenti della Società potrebbero offrire denaro o altra utilità indebita nei confronti del funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge ovvero ad omettere / attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.
Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori o *partners*, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali.
La condotta potrebbe altresì manifestarsi in presenza di sovrafatturazioni per prestazione di servizi.
La Società potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso:
- diretta dazione di denaro;
- elargizione di regalie di valore significativo;
- promessa di assunzione di parenti ed affini;
- concessione di finanziamenti a condizioni agevolate;
- condivisione di informazioni privilegiate e/o riservate per usi privati;
- definizione di operazioni finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Società e la creazione di un utile per il pubblico ufficiale (i.e. vendita prodotti strutturati, acquisto / vendita di strumenti finanziari idonei ad assicurare la generazione dell'utile in capo alla controparte, anche attraverso comportamenti manipolativi).

○ *Concussione e Induzione indebita a dare o promettere utilità: La Concussione* è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni.
L'Induzione indebita è rubricata nel nuovo art. 319 *quater* c.p. ed è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Esempio: Questa ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché nel reato di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, che esercita pertanto una condotta intimidatoria nei confronti di questi. Al contrario, nelle condotte corruttive l'accordo mira a produrre un reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, posto che il suo volere non è viziato ma, al contrario, è finalizzato a realizzare un lucro indebito in condizioni di parità contrattuale.

Le medesime condizioni svolte con riferimento ai reati di Truffa e Concussione rilevano per i reati di Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

Si osserva che, per la natura dell'attività e dei servizi prestati, MONEYFARM ha rapporti o può trovarsi ad avere rapporti con pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio.
In considerazione di quanto espresso, il rischio "Inerente" alla commissione dei seguenti reati richiamati dal Decreto: • *Concussione (art. 317 c.p.)* • *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)* • *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)* • *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)* • *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)* • *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)* é considerato "Basso", mentre con riferimento alla fattispecie: • *Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)* il rischio può valutarsi "Inesistente", in quanto MONEYFARM non ha rapporti con membri degli organi delle Comunità Europee e con funzionari della Comunità Europea o di Stati Esteri.
Si noti, di contro, che il rischio relativo alla fattispecie: • *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)* sussiste solo qualora MONEYFARM sia parte di procedimenti giudiziari pendenti.

Principali regole di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24 e 25 del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) di:

a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

b) offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (i.e. festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali);

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b).

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta o promessa, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Nei casi in cui è prassi che, nel contesto in cui si opera, si effettuino regali, il proponente deve darne tempestiva informazione scritta al suo superiore gerarchico, il quale informa tempestivamente la funzione di Compliance che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione all'OdiV. Il citato proponente non potrà agire

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

d'iniziativa finché non avrà avuto il benestare da parte delle citate figure; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate. E' fatto altresì divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché della presente Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;

• i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente abilitati in base al sistema di poteri in essere;

• nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il personale deve immediatamente segnalare la situazione al proprio diretto superiore per le azioni del caso;

• il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;

• si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati precedentemente elencati;

• in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti;

• le informazioni che possono essere raccolte durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;

• l'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• la scelta dei fornitori deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare quanto previsto dal Codice Etico, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione;

• i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali. La documentazione prodotta nell'ambito della gestione degli omaggi deve essere debitamente conservata, al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti;

• qualora MONEYFARM ricorresse a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti, che potrebbero potenzialmente configurare il rischio di commissione di reati di truffa, indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e malversazione;

• gli addetti incaricati della predisposizione della documentazione a supporto della partecipazione al bando devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata, al fine di evitare di fornire informazioni non veritiere o fuorvianti; i responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuite;

• le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti a carattere di assicurazione obbligatoria su base contributiva devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. Le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali (i.e. INPS, INAIL, assistenza integrativa personale) devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie;

• in occasione di operazioni di tesoreria verso Enti, ovvero di incassi effettuati agli sportelli di imposte, tasse e contributi a vario titolo, le operazioni dovranno essere svolte secondo le procedure stabilite internamente, utilizzando le causali corrette ed attribuendo valuta e commissioni come da accordi commerciali presi. Operando in forza di un mandato di riscossione si configura la fattispecie di reato di truffa verso la Pubblica Amministrazione qualora questi fondi fossero distratti dalla destinazione dichiarata.
Tutti i Destinatari del Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle presenti norme interne, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

• gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché della presente Parte Speciale;

• gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;

• tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente;

• ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica. Tra questa, a mero titolo esemplificativo:

- tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo erogativo a fronte di progetti propri e di terzi, ivi inclusi i contratti/lettere di incarico con i consulenti e/o i commissari e simili coinvolti nel processo stesso;
- licenze, autorizzazioni e simili connesse all'attività della MONEYFARM o ottenute ad altri fini nonché gli accordi con le controparti contrattuali soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio;
- atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
- verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
- atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, etc.;

• laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico / telematico della Pubblica Amministrazione, MONEYFARM fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa;

• tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel Modello, a sottoscrivere a richiesta una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PROTOCOLLO N. 2

I Reati di Falso

Il presente protocollo si applica a tutte le unità organizzative della Società che, nell'espletamento delle proprie competenze, si trovino a intraprendere e/o gestire attività legali, amministrative e/o contabili nonché di controllo connesse alla infrastruttura societaria della MONEYFARM.

Il rischio "inerente"

Nel seguito si indicano le tipologie di reato previste dal Decreto potenzialmente rilevanti ad esempi di condotte criminose.

Art. 25 *bis* del Decreto - falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

○ *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati:* è costituita dalla condotta di chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad Euro 516,00.

Si osserva che, per la natura dell'attività e dei servizi prestati, e per le relative modalità di gestione operativa, il rischio di commissione di tali reati è “Basso”.

Principali regole di comportamento

E’ fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-*bis* del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, banconote false;

b) contravvenire a quanto previsto dal Provvedimento Banca d’Italia 15 marzo 2006 in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d’Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità.

Si sottolinea che l’utente che riceva in buona fede una banconota ed abbia, successivamente, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di spenderla, poiché tale comportamento costituirebbe un reato. In casi del genere occorre, di contro, far esaminare al più presto la banconota da esperti, quali gli addetti agli sportelli delle banche ordinarie o degli uffici postali o della Banca d’Italia.

Si sottolinea che, sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore in Italia, le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote hanno l’obbligo di ritirare dalla circolazione quelle che ritengono false e di trasmetterle alla Filiale territorialmente competente della Banca d’Italia; quest’ultima invia le banconote alla propria Amministrazione Centrale in Roma, dove un apposito organo le esamina per accertarne la effettiva falsità.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

Pertanto, ai soggetti che hanno tale obbligo di ritiro è assolutamente vietato adottare comportamenti diversi, come ad esempio restituire le banconote sospette di falsità all'esibitore – anche se con l'invito a presentarle alle Forze dell'Ordine – o tagliarle a metà o, comunque, distruggerle.

Detti soggetti sono invece obbligati, in caso di ritiro di una banconota sospetta di falsità, a compilare contestualmente un verbale che contiene, tra l'altro, le indicazioni della banconota e le modalità del rinvenimento. Il verbale viene redatto in vari esemplari: di questi, uno deve essere inviato alle Forze dell'Ordine ed uno viene rilasciato, a titolo di ricevuta, all'esibitore. Questi, infatti, nel caso che la Banca d'Italia accerti la legittimità della banconota, verrà rimborsato tramite vaglia cambiario della Banca d'Italia stessa emesso a suo nome e di pari importo, non soggetto quindi ad alcuna trattenuta, che gli verrà consegnato dal soggetto che ha provveduto al ritiro (i.e. banca, ufficio postale, etc.). Informazioni sull'esito degli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia potranno comunque essere richiesti alle Filiali di quest'ultima dai possessori delle banconote ritirate.

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti, ove coinvolti nel processo di gestione dei valori, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

• in presenza di valori di bollo sospetti di falsità gli addetti sono tenuti a predisporre un verbale di ritiro dei medesimi così come previsto dall'art. 8 del D.L. 350/2001;

• procedere direttamente all'invio dei valori di bollo e del relativo verbale senza indugio alla filiale territoriale delle Banca d'Italia competente;

• il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di valori di bollo sospetti di falsità ove il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza;

• tutti i destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione dei valori, a rispettare le procedure interne previste per la gestione, il ritiro e la trasmissione alla Banca d'Italia di valori di bollo sospetti di falsità e del Provvedimento Banca d'Italia 15 marzo 2006;

• ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività disciplinata nella presente norma comportamentale, ivi inclusa quella trasmessa alla Banca d'Italia con riferimento alla trasmissione di banconote sospette di falsità.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PROTOCOLLO N. 3

I Reati Societari

Il presente protocollo si applica a tutte le unità organizzative della Società che, nell'espletamento delle proprie competenze, si trovino a intraprendere e/o gestire attività legali, amministrative e/o contabili nonché di controllo connesse alla infrastruttura societaria della MONEYFARM.

Il rischio "inerente"

Nel seguito si indicano le tipologie di reato previste dal Decreto potenzialmente rilevanti ad esempi di condotte criminose.

Art. 25 *ter* del Decreto - reati societari

○ *False comunicazioni sociali:* è costituita dalla condotta degli amministratori, del direttore generale, del responsabile amministrativo, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduto o amministrati dalla Società per conto di terzi. La pena prevista è l'arresto fino ad un anno e sei mesi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
Esempio: Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando sono predisposte false comunicazioni che traggano in inganno i soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è circoscritto all'ipotesi in cui si valicano i limiti della ragionevolezza: non risulta, dunque, punibile una valutazione che non alteri in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e sempre che essi non determinino una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. Va altresì segnalato che il reato è punibile allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della Società.

○ *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori:* è costituita dalla condotta degli amministratori, del direttore generale, del responsabile amministrativo, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

Esempio: Tale fattispecie si potrebbe verificare allorquando siano prodotte false comunicazioni sociali che cagionino un danno patrimoniale ai soci o creditori o alla Società. Nell'ipotesi in cui le false comunicazioni danneggiassero la Società mancherebbero i presupposti per l'applicazione del Decreto, posto che lo stesso prevede un beneficio per l'ente. Si sottolinea altresì che le fattispecie di reato previste agli artt. 2621 e 2622 c.c. possono comportare la costituzione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di poste attive e la sopravvalutazione delle poste passive.

○ *Impedito controllo:* è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione. La pensa prevista è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.329,00. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
Esempio: Tale fattispecie si può configurare ogniqualvolta si tende ad impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo da parte della società di revisione o di altri organi sociali occultando documenti o attraverso altri artifici.

○ *Omessa comunicazione del conflitto di interessi:* è costituita dalla violazione dell'art. 2391, comma 1 c.c. realizzata dagli amministratori o di una società con titoli ammessi alle negoziazione su mercati regolamentati, in Italia o in un altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra l pubblico in misura rilevante (*ex* art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D.Lgs. n. 124 del 1993.
Esempio: La fattispecie si può verificare allorquando un amministratore non comunichi la situazione di conflitto di interessi, la quale può determinare un beneficio anche per la Società. Va comunque sottolineato che solitamente questa fattispecie si realizza nell'interesse dell'amministratore e non già della Società, limitando conseguentemente il rischio di realizzazione di detto reato rispetto a quanto previsto dal Decreto.

○ *Operazione in pregiudizio dei creditori:* è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori. La pena prevista è, a querela della persona offesa, la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Esempio: La Società potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori.

○ *Formazione fittizia del capitale:* è costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno.

○ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori:* è costituita dalla condotta dei liquidatori, i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. La pena prevista è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

○ *Illecita influenza sull'assemblea:* è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Esempio: La Società potrebbe porre in essere azioni mirate a simulare una maggioranza in assemblea al fine di deliberare decisioni nell'interesse della Società.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

○ *Aggiotaggio:* è costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'andamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.
Esempio: La Società potrebbe diffondere notizie false o fuorvianti idonee ad alterare i prezzi dei titoli non quotati.

○ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza:* è costituito dalla condotta degli amministratori, del direttore generale, del responsabile amministrativo, dei sindaci e dei liquidatori e degli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dal direttore generale, dal responsabile amministrativo, dai sindaci e dai liquidatori e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, il direttore generale, i sindaci ed i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alla predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Esempio: MONEYFARM potrebbe inviare comunicazioni false o fuorvianti alla Banca d'Italia e/o alla CONSOB ovvero occultare comunicazioni dovute.

o *Corruzione tra privati*: Tale reato è stato inserito nella lett. s-bis) dell'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001, ad opera della riforma del D.lgs. 190/2012, il quale stabilisce che la nuova versione del terzo comma dell'art. 2635 c.c. debba così prevedere: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità', per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".
Esempio: MONEYFARM potrebbe, attraverso i soggetti che ricoprono una posizione apicale ovvero quelli sottoposti alla loro direzione o vigilanza, essere imputata di responsabilità amministrativa, quando dietro promessa o materiale dazione di pagamento a fini corruttivi, i suddetti soggetti compiano od omettano atti in violazione degli obblighi di fedeltà al loro ufficio, arrecando nocumento alla società. Rileva, ai fini

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

dell'imputazione della responsabilità all'ente, il dato della promessa o della materiale dazione di denaro o altra utilità, non rilevando invece la condotta di cui al comma 1 del medesimo art. 2635 c.c.

In considerazione di quanto espresso, e della specificità dell'attività prestata, il rischio inerente alla commissione dei seguenti reati richiamati dal Decreto:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2622 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)*

é considerato "Basso", anche tenuto conto del fatto che MONEYFARM è soggetta ad un regime di vigilanza prudenziale da parte della Autorità a ciò preposte.

Principali regole di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-*ter* del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

b) porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi di azionisti e creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;

c) porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie su strumenti finanziari non quotati al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di tali strumenti;

d) porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dalle Autorità di Vigilanza (i.e. Banca d'Italia, CONSOB) e dalle società di revisione.

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti, ove coinvolti nel processo di gestione dei valori, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di Vigilanza o Controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;

• sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;

• siano rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;

• siano assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;

• il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;

• in presenza di visite ispettive da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza la gestione da parte dei Destinatari della presente Parte Speciale di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti;

• astenersi dal divulgare notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari o non quotati al fine di produrre una sensibile alterazione del prezzo.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PROTOCOLLO N. 4

I Reati di c.d. "Market Abuse"

Si rammenta che l'accertamento dei reati da abuso di mercato spetta al Giudice penale, mentre quello inerente i relativi illeciti amministrativi è di competenza della CONSOB.

Il rischio "inerente"

○ *Abuso di informazioni privilegiate:* è costituita dalla condotta di chi, in possesso di una informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio dell'attività lavorativa; ovvero raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. La condotta criminosa è altresì costituita da chi - in ragione della sua qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - o di chi, per qualunque ragione, venga in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori dell'esercizio della propria attività lavorativa; ovvero raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
Esempio: Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese pubbliche e che sono relative sia alle società quotate sia agli strumenti finanziari quotati (anche di emittenti non quotati).
A mero titolo esemplificativo:
- notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (i.e. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, etc.);
- acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d'azienda;
- significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici;
- previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;
- diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- notizie sul *management* (i.e. cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ect.);
- notizie riguardanti i titoli (i.e. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, etc.);
- programmi di salvataggio o ristrutturazioni finanziarie.

○ *Manipolazione di mercato:* è costituita dalla condotta di chi diffonde notizie false, compie operazioni simulate o altri artifizi, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato della notizia o dall'operazione. La condotta criminosa è altre costituita da chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

merito agli strumenti finanziari; ovvero pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifizi o ogni altro tipo di inganno o espediente; ovvero pone in essere qualunque altro artifizio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Esempio: le fattispecie previste si possono verificare ogniqualvolta MONEYFARM provvede a diffondere notizie non veritiere su strumenti finanziari quotati o ad effettuare operazioni o artifizi atti a determinare una sensibile variazione dei prezzi.
Tra le possibili modalità di condotta manipolativa si segnalano le seguenti:

1. creazione di una soglia minima al corso dei prezzi:
a. con tale comportamento ci si riferisce alla conclusione di operazioni o all'inserimento di ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al disotto di un certo livello;
b. una ulteriore azione potrebbe essere mirata alla creazione di un *trend*
c. di ricorda che tale attività manipolativa potrebbe anche essere svolta per il tramite di terzi con i quali il soggetto opera (i.e. intermediari o altri soggetti).

2. Celare la proprietà:
a. con tale comportamento ci si riferisce alla conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi;
b. tale fattispecie potrebbe avvenire anche attraverso terzi soggetti collusi, società amiche, intermediari che prestano il servizio di gestione, fondi gestiti da SGR;
c. tale fattispecie potrebbe infine avvenire attraverso l'utilizzo di intermediari specializzati in strumenti derivati, in particolare tramite *swap* che prevedono la possibilità di *physical delivery* e tramite opzioni put e call.

3. Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico:
con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta mirante ad aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento.

4. Comprimere in modo abusivo il mercato:
a. con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta nella quale una o più persone agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
b. tale condotta si verifica allorquando i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente i prezzi.

5. Ordini abbinati in modo improprio, incroci:
a. con tale comportamento ci si riferisce ad una condotta nella quale le operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto e contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi, salvo che tali ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole di mercato (i.e. *cross-orders*);
b. la condotta manipolativa è individuabile se conduce alla conclusione di contratti a prezzi anomali.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

In aggiunta alle modalità suesposte, si ricorda che le condotte manipolative, in analogia con le condotte riportate per il reato di aggiotaggio, possono manifestarsi anche in presenza di diffusione di informazioni non veritiere.

Tenuto conto della rilevanza che le fattispecie di reato e di illecito amministrativo legate agli abusi di mercato rappresentano in relazione all'attività di MONEYFARM, si raccomanda, ai fini di una più dettagliata disamina delle possibili modalità di condotta illecita che devono essere oggetto di prevenzione, di effettuare una attenta analisi delle comunicazioni prodotte dalle Autorità di Vigilanza in materia
Il rischio "Inerente" alla commissione dei reati sopra richiamati dal Decreto è considerato "Basso".

Principali regole di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-*sexies* del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) in particolare di:

a) utilizzare le informazioni privilegiate acquisite in funzione del ruolo ricoperto in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo, della partecipazione al capitale di un emittente o dell'esercizio dell'attività lavorativa, professionale o in funzione dell'ufficio al fine di acquistare o vendere i titoli per trarne un beneficio conseguente alla disponibilità di tale informazione privilegiata. Tipica operazione vietata è quella di c.d. *front-running*, attraverso la quale si anticipa l'ordine di un cliente che, date le dimensioni dell'ordine, comporterà una significativa fluttuazione (in aumento o diminuzione), del corso del titolo;

b) porre in essere le condotte manipolative riportate negli esempi di cui sopra.

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti, ove coinvolti nel processo di gestione dei valori, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- osservanza della normativa interna con riferimento a:
- informazioni riservate/privilegiate;
- operazioni personali;
- rapporti con la stampa e comunicazioni esterne;
- i documenti riguardanti le informazioni privilegiate o destinate a divenire privilegiate siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente o del responsabile incaricato, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza dell'accesso ai documenti già archiviati; l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• siano identificate, all'interno della Società, le persone che dispongono di informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
• siano identificate le persone aventi accesso permanente alle informazioni privilegiate;
• sia assicurata la riservatezza delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate, sia nel caso in cui l'informazione si trovi su supporto informatico sia che si trovi su supporto cartaceo;
• siano assicurate misure idonee ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Società delle informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate;
• sia assicurata la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alle Autorità di Vigilanza o controllo, investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o il pubblico in generale;
• i rapporti con investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o con il pubblico in generale siano tenuti esclusivamente da soggetti appartenenti alle funzioni competenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge, dalle Autorità di Vigilanza del mercato e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
• sia formalizzato il divieto di consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in possesso di chi opera per MONEYFARM;
• siano rispettate la procedure relative al *market abuse* emesse.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PROTOCOLLO N. 5

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

In via preliminare all'esame della valutazione dei rischi indicati nel presente protocollo, occorre osservare quanto segue.

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (d'ora innanzi anche solo il "Decreto 231/07") ha profondamente innovato l'intera disciplina in materia antiriciclaggio ed ha riprodotto, nel computo delle norme di cui al Decreto, la responsabilità amministrative dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, l'art. 25-*octies* del Decreto stabilisce:

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all´ente le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell´UIF, formula le osservazioni di cui all´articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Lo stesso Decreto 231/07 all'articolo 3 prevede la "collaborazione attiva da parte dei destinatari" nel contrasto alla criminalità tramite l'adozione di idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ne consegue che il presente Protocollo norma in particolare due tipologie di comportamento al fine di contenere i rischi di violazione della normativa in discorso:

a) operazioni poste in essere dalla Società per suoi scopi interni e di servizio (reato direttamente ascrivibile);

b) operazioni poste in essere dalla clientela per le quali la Società non ha vigilato adeguatamente, oppure era in accordo (reato in concorso oppure reato di mancata segnalazione, fino all'associazione a delinquere).

Il Decreto 231/2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f), i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del Decreto, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

Il rischio "inerente"

Nel seguito si indicano le tipologie di reato previste dal Decreto potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione alla realtà aziendale dalla Società.

Art. 25 *octies* del Decreto - *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio*

○ *Ricettazione:* 1. Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00.
2. La pena è la reclusione fino a sei anni e la multa sino ad Euro 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse acquistare un *software* contraffatto, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

○ *Riciclaggio:* 1. Fuori dei casi di concorso di reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032,00 ad Euro 15.493,00.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si rinvia ad una attenta lettura degli indicatori di anomalia risultanti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 12 gennaio 2001.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse agevolare il trasferimento di denaro da un cliente ad un altro ovvero con pari intestazione, ma verso un altro istituto di credito, al fine di celare l'identificazione del soggetto titolare o la provenienza da un reato. Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi anche nel caso in cui il denaro di provenienza illecita fosse utilizzato come mezzo di pagamento di strumenti finanziari per i quali la Società ha agito solo come tramite.

○ *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:* 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso del reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032,00 ad Euro 15.493,00.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nelle ipotesi di cui all'art. 648, comma 2 c.p.
Esempio: Tale fattispecie di reato sarebbe configurabile in capo alla Società qualora il denaro riveniente dai reati precedenti fosse utilizzato per acquistare partecipazioni o concedere finanziamenti. In capo alla clientela, il reato è configurabile qualora il soggetto sia (i) titolare di un rapporto come privato-persona fisica e (ii) titolare di un rapporto come ditta individuale, società di persone o società di capitali per la quale risulta essere il titolare effettivo ovvero risulta possibile una commistione tra i rapporti bancari in essere ove vi transitano capitali di provenienza illecita.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

○ *Autoriciclaggio:* 1. Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società nel versare le imposte dovute utilizzasse in compensazione crediti di imposta non spettanti o inesistenti creando così una provvista in denaro e reinvestendola nell'attività di impresa ostacolando la identificazione di tali somme di denaro.

In considerazione di quanto espresso, e tenuto conto del fatto che MONEYFARM non detiene somme e valori di terzi, il rischio "inerente" alla commissione del reato di Riciclaggio è considerato "Basso"; è stata inoltre formalizzata una procedura operativa dedicata.

Principali regole di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-*octies* del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) intrattenere rapporti economici con clientela per la quale il processo di "adeguata verifica" non sia stato svolto secondo le norme di legge e le regole stabilite internamente dalla Società:
- la documentazione relativa al riconoscimento del cliente, utilizzata per le operazioni di anagrafica, deve essere autentica, in originale, in corso di validità e prodotta alla vista dell'operatore al momento della sottoscrizione dei contratti;
- l'operatore deve accertarsi della presenza fisica dei soggetti che appongono le firme sulla documentazione, riscontrandone la somiglianza con i documenti di identità prodotti;
- l'operatore deve, tramite domande circostanziate, individuare il "titolare effettivo del rapporto", ovvero il soggetto che beneficerà del rapporto instaurato con la Società, che alimenterà la posizione tramite l'apporto di mezzi finanziari ed effettuerà i prelievi. Qualora si sia in presenza di più intestatari del rapporto, oppure di

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

deleghe ad operare, l'operatore deve accertare quali e quanti soggetti hanno l'effettiva titolarità del rapporto, ad escludere quindi l'utilizzo di terze persone quali portatrici di denaro di provenienza illecita;
- la conoscenza della clientela da parte degli operatori deve essere il primo presidio di controllo sulle operazioni poste in essere. Come suggerito da Banca d'Italia per il tramite del Provvedimento del 12 Gennaio 2001, si ipotizzano degli indicatori di anomalia per segnalare eventuali condotte sospette che potrebbero far configurare il reato di riciclaggio di denaro. Le operazioni indicate dal "Decalogo" non sono precluse a priori alla clientela, ma sono da considerarsi dei segnali da valutare attentamente.

b) porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati di cui al Decreto 231/2007 in materia di riciclaggio di denaro o beni da parte della Società per il tramite dei mezzi finanziari rivenienti da operazioni con la clientela:
- le operazioni di apporto di denaro, a prescindere dalla destinazione, devono essere valutate secondo le reali disponibilità economiche e finanziarie della clientela che le pone in essere. Qualora fossero richieste operazioni particolari, non usuali al cliente, evidentemente svantaggiose per lo stesso, oppure verso Paesi esteri riconducibili alla "black list" emanata dalle Autorità di Controllo, l'operatore non deve dare corso all'operazione se in evidente contrasto con la normativa, oppure prendere atto della richiesta ed attendere istruzioni superiori;
- le operazioni di apporto o prelievo di denaro contante, anche tramite moneta elettronica, se non giustificate dall'attività economica del cliente sono considerate sospette, in quanto è ipotizzabile l'utilizzo del rapporto di conto corrente da parte di un soggetto che in concorso sta agevolando la fattispecie di reato in oggetto;
- le operazioni cosiddette "frazionate", atte quindi a dissimulare il reale movimento finanziario, devono essere prontamente segnalate dall'operatore al proprio responsabile diretto. Sono da considerarsi operazioni frazionate anche quelle operazioni appartenenti al medesimo pagamento/trasferimento di denaro che però hanno differenti destinatari, riconducibili tra loro;
- le operazioni di investimento e disinvestimento di prodotti finanziari ravvicinate nel tempo, tramite anche l'apporto o il prelievo di mezzi finanziari, ancor più se disposte da più soggetti intestatari del rapporto, sono da considerarsi sospette in quanto possono celare un passaggio di denaro tra più soggetti, dissimulando tramite continue operazioni in titoli che generano liquidità ed impegni.

c) porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati di cui al Decreto 231/2007 in materia di riciclaggio di denaro o beni da parte della Società per il tramite dei propri mezzi finanziari rivenienti da operazioni societarie:
- le operazioni societarie che comportano nuovi afflussi di capitale, sia di debito sia proprio sono un possibile strumento di riciclaggio di denaro, qualora i soggetti finanziatori o soci, immettano nel patrimonio della Società denari di provenienza illecita, utilizzando quindi la Società per ottenere successivamente denaro in modo lecito, grazie al rimborso del capitale di debito o la vendita delle azioni stesse.

d) omettere, occultare o fuorviare i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, come ad esempio gli indicatori di anomalia secondo le indicazioni degli organi di vigilanza, le associazioni di categoria e la normativa interna di riferimento:
- principio di segregazione: i soggetti incaricati dei controlli di primo e secondo livello sull'operatività sono tenuti a comportamenti svincolati da logiche economiche e di servizio alla clientela. Il presidio del rischio deve essere un'attività oggettiva, dettata da indicatori di anomalia e valutazioni rivenienti dall'esperienza e dalla conoscenza del settore;
- principio di tracciabilità: essendo la fattispecie di reato in oggetto riconducibile a più operazioni disposte in un arco temporale non definito a priori, i soggetti incaricati devono predisporre un'archiviazione atta a garantire la ricostruzione dei controlli svolti per data di attuazione, mantenendo evidenza delle verifiche svolte, dei dati e delle informazioni a supporto;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

- principi di responsabilità: tutti i soggetti che intervengono nel processo di censimento e valutazione della clientela, investimento e disinvestimento, di movimentazione di mezzi finanziari, oppure di monitorare l'andamento dei rapporti con la clientela, hanno la responsabilità di verificare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e dell'eventuale inoltro al soggetto responsabile dell'antiriciclaggio per la Società.

e) omettere, occultare o fuorviare (in generale, non assumere comportamenti collaborativi) le segnalazioni obbligatorie di legge in materia di operazioni sospette demandate agli organi preposti:
- il Responsabile Antiriciclaggio della Società ha la responsabilità di inoltrare eventuali segnalazioni di operazioni sospette alle autorità competenti. Questi agisce di concerto con i Responsabili delle unità organizzative dalla quale proviene la segnalazione, i quali devono produrre tutta la documentazione necessaria alla corretta valutazione dell'accaduto. La documentazione a supporto è siglata dai soggetti che hanno preso parte alla valutazione, quindi archiviata dal Responsabile Antiriciclaggio nei propri archivi;
- tutti i soggetti che hanno preso parte al processo che ha generato l'operazione sospetta devono mantenere un atteggiamento collaborativo, qualora si trovino in una situazione di conflitto di interessi devono dichiararlo preventivamente ed astenersi da successive partecipazioni al processo di valutazione.

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

• siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veritiero e completo, le operazioni di adeguata verifica della clientela al fine individuare i titolari effettivi dei rapporti e le reali disponibilità finanziarie;

• siano impedite operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro;

• sia garantita la corretta e completa alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI). Ovvero, è vietato omettere, imputare dati non veri o errati, o alterare le registrazioni contabili che confluiscono in tale sistema informativo, con la conseguenza di fornire dati non veritieri all'Autorità di Vigilanza;

• sia attuata una "collaborazione attiva" come richiesto dalla normativa di riferimento in termini di monitoraggio delle operazioni poste in essere dalla clientela che possano destare sospetti sulla loro reale origine, natura e motivazione. In tal senso sono di ausilio gli indicatori di anomalia suggeriti dalle associazioni di categoria e ripresi dalla normativa interna;

• siano esaminate con scrupolo le operazioni poste in essere dalla clientela per le quali si ha il sospetto che siano di origine o finalità delittuosa, fino a valutare la possibile segnalazione di operazioni sospette, da destinare alla figura preposta, interna alla Società che provvederà alla condivisione ed all'inoltro alle autorità competenti;

• siano adottate regole che consentano la tracciabilità delle operazioni compiute e dei controlli posti in essere. Ovvero, la conservazione dei documenti deve essere di supporto ed a sostegno di eventuali verifiche successive da parte dei livelli superiori, al fine di non incorrere nel possibile reati di "impedito controllo" o "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Pubbliche Autorità di Vigilanza";

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• siano presenti i presidi di controllo, disposti su più livelli gerarchici e funzionali, al fine di consentire una adeguata segregazione delle funzioni e ripartizione delle responsabilità, coinvolgendo anche i livelli gerarchici di *front office*, con la clientela;

• siano adottate delle regole di gestione del rischio riveniente dalla conoscenza della clientela. Ovvero, il precedente approccio basato sulle regole sia modificato nell'approccio basato sul rischio.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PROTOCOLLO N. 6

I Delitti Informatici ed il Trattamento Illecito dei Dati

In via preliminare all'esame della valutazione dei rischi indicati nel presente protocollo, occorre osservare quanto segue.

Il 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24-*bis* che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

Segnatamente, l'art. 24-*bis* stabilisce:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-*bis* e 640-*quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall' articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all' ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Il rischio "inerente"

Nel seguito si indicano le tipologie di reato previste dal Decreto potenzialmente rilevanti ad esempi di condotte criminose in relazione alla realtà aziendale dalla Società.

Art. 24 *bis* del Decreto - reati informatici

○ *Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico:* Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pensa è la reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero al distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

Qualora i fatti di cui ai punti 1) e 2) riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, la reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse direttamente o per interposta persona accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi al fine di acquisire informazioni riservate.

○ *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:* "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorquando la Società dovesse direttamente o per interposta persona, intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

○ *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:* Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad Euro 5.164,00. La pena della reclusione è da uno a due anni e la multa è raddoppiata se ricorre talune delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 617-*quater*, comma 4 c.p.
Esempio: La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte di personale della Società a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza, in modo abusivo. Tale condotta potrebbe verificarsi allorquando si disponesse di un accesso a sezioni riservate ad abbonati in assenza della regolare autorizzazione.

Il rischio "inerente" alla commissione dei reati previsti è considerato "Basso" ma, seppur in via remota, ascrivibile alla gestione dei processi di Information Technology – anche tenuto conto degli skill delle persone presenti in MONEYFARM - ovvero alle eventuali attività coinvolte nella produzione di documenti aventi finalità probatoria.

Principali regole di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24-*bis* del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
(i) acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
(ii) danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
(iii) utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;

b) porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;

c) utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal personale dell'unità organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi della Società;

d) aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (i.e. Antivirus, Firewall, proxy server,etc.);

e) lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;

f) rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;

g) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;

h) entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

Il responsabile dell'unità organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi della Società deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

• verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;

• identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;

• valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" definito nel Modello a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta "*segregation of duties*";

• monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;

• monitorare la corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati.

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

• seguire idonee procedure specifiche per coloro che assumono il ruolo di "programmatore" all'interno di MONEYFARM, con accesso libero ai sistemi informatici della stessa;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle procedure aziendali;

• le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;

• non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (i.e. locali tecnici, etc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;

• la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve avvenire in coerenza con le regole dettate dalla Società;

• debbono essere svolte le attività di monitoraggio sui log di sistema;

• debbono essere, sui diversi applicativi aziendali, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;

• la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della Società deve essere svolta nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;

• le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di:
- networking;
- gestione applicativi;
- gestione sistemi hardware
devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PROTOCOLLO N. 7

I Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o Gravissime, commessi con Violazione delle Norme Antinfortunistiche e sulla Tutela dell'Igiene e della Salute sul Lavoro

Il presente protocollo si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del Decreto, dall'art. 9 della Legge 123/2007 e dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Il rischio "inerente"

Nel seguito si indicano le tipologie di reato previste dal Decreto potenzialmente rilevanti ad esempi di condotte criminose in relazione alla realtà aziendale.

Art. 25 *septies* del Decreto - omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime

○ *Omicidio colposo:* Reato costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe verificare allorquando venga colposamente cagionata la morte di una o più persone per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa, secondo la normativa tempo per tempo vigente.

○ *Lesioni personali colpose gravi o gravissime:* Reato costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe verificare allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o gravissime per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il periodo di lavoro, secondo la normativa tempo per tempo vigente.
I gravi pericoli potrebbero scaturire dalla mancata predisposizione / osservanza di adeguate procedure di emergenza o dalla mancata realizzazione / manutenzione di impianti tecnologici ed elettrici così come previsto dalle norme vigente.

In considerazione dell'attività prestata dalla MONEYFARM e della struttura organizzativa adottata, è considerato “Basso” il rischio "Inerente" alla commissione del reato di Lesioni personali colpose, gravi o gravissime.

Principali regole di comportamento

E’ fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-*septies* del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare obbligo di operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti, rispettare le regole del Codice Etico e le norme interne aziendali nonché, a seconda delle rispettive competenze, fruire della formazione erogata di tempo in tempo dalla Società anche al fine dell'aggiornamento sull'evoluzione della normativa in parola.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

• individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;

• effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, le strutture competenti dovranno attivare verifiche sistematiche;

• controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;

• dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo;

• far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;

• prevedere un'idonea attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate e delle istruzioni di lavoro in sicurezza impartite;

• approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;

• adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (i.e. Ispettorato del Lavoro, A.S.L.,Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

• favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;

• prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Tutti i Destinatari devono rispettare almeno le seguenti principali regole di comportamento:

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

• osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

• segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

PROTOCOLLO N. 8

I Reati ambientali

Il presente protocollo si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto e dall'art. 2 del D.lgs. 121/2011.

Il rischio "inerente"

Nel seguito si indicano le tipologie di reato previste dal Decreto potenzialmente rilevanti ad esempi di condotte criminose in relazione alla realtà aziendale.

Art. 25 *undecies* del Decreto -

○ *Gestione rifiuti:* L'art. 256 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) punisce attività tra loro estremamente diverse, ma tutte caratterizzate dall'elemento comune delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
In particolare, si punisce la attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
La sanzione irrogabile all'ente in relazione alla commissione, nel suo interesse o vantaggio, dei reati ambientali è anzitutto quella pecuniaria, il cui ammontare varia a seconda della gravità del reato presupposto: a) fino a 250 quote per le sole contravvenzioni sanzionate con l'ammenda o con l'arresto fino ad un anno, ovvero con l'arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria; b) da 150 a 250 quote per i delitti puniti con la reclusione fino a due anni o per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a due anni; c) da 200 a 300 quote per i delitti puniti con la reclusione fino a tre anni e per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a tre anni; d) da 300 a 800 quote per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe verificare allorquando ad esempio nella gestione dei rifiuti (toner delle stampanti o altro materiale elettronico destinato alla rottamazione o al recupero), vi sia una colpa dell'ente diretta (attraverso l'attività predisposta dai suoi apici o dipendenti), ovvero indiretta (attraverso l'attività di terzi che comunque siano collegati all'ente da contratti di fornitura o altre relazioni commerciali) che abbia rappresentato un contributo causale rispetto alla violazione della norma incriminatrice e che il tutto sia stato commesso/omesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

○ *Abbandono o deposito rifiuti:* Anche se l'art. 25 *undecies* non richiama espressamene l'art. 192 del Codice dell'Ambiente, cionondimeno impedisce a tale disposizione di introdurre un reato presupposto qualora le condotte di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo o nelle acque siano poste in essere dai titolari di imprese o responsabili di enti. La sanzione non è solo amministrativa, come quando le medesime condotte siano poste in essere dai comuni cittadini, ma si richiede ai responsabili suindicati anche la rimozione, il recupero nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe verificare allorquando ad esempio nella gestione dei rifiuti (toner delle stampanti o altro materiale elettronico destinato alla rottamazione o al recupero), vi sia una colpa dell'ente diretta (attraverso l'attività predisposta dai suoi apici o dipendenti), ovvero indiretta (attraverso l'attività di terzi che comunque siano collegati all'ente da contratti di fornitura o altre relazioni commerciali) che abbia rappresentato un contributo causale rispetto alla violazione della norma incriminatrice e che il tutto sia stato commesso/omesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

○ *Emissioni nocive oltre soglia:* L'art. 279 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) punisce le violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera e, in particolare le violazioni compiute nell'esercizio di uno stabilimento, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe verificare allorquando vengano colposamente cagionate emissioni nocive per l'atmosfera (impianti o beni dell'ente quali il riscaldamento), superando il valore limite di qualità dell'aria previsti dal'attuale disciplina normativa.
I gravi pericoli potrebbero scaturire dalla mancata o inadeguata manutenzione degli impianti a gas, tecnologici ed elettrici così come previsto dalle norme vigente.

In considerazione dell'attività prestata da MONEYFARM e della struttura organizzativa adottata, il rischio "Inerente" alla commissione dei reati sopra richiamati dal Decreto è considerato "Basso", limitatamente al reato di

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (art. 256 Codice Ambiente)

Principali regole di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-*undecies* del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare obbligo di operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti, rispettare le regole del Codice Etico e le norme interne aziendali nonché, a seconda delle rispettive competenze, fruire della formazione erogata di tempo in tempo dalla Società anche al fine dell'aggiornamento sull'evoluzione della normativa in parola.

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

• individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121), in merito alle attività di natura organizzativa;

• effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di tutela dell'ambiente rispetto ai servizi tradizionalmente prestati dall'ente, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, le strutture competenti dovranno attivare verifiche sistematiche;

• controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

• prevedere e pubblicizzare i protocolli, attraverso cartellonistica, intranet aziendale, disposizione di raccoglitori appositi ben identificati e segnalati, da cui emergano in modo chiaro le modalità di raccolta del rifiuto in questione;

• per i rifiuti maggiormente inquinanti e pericolosi dal punto di vista dell'impatto ambientale (toner o strumentazione informatica destinata alla rottamazione), valutare la necessità di demandare a specifici fornitori o altri enti, le attività di gestione dei rifiuti: i rapporti con tali soggetti esterni potranno essere regolati da appositi accordi con cui le parti stabiliranno, in armonia con la normativa di riferimento, le modalità di raccolta, smaltimento e più in generale di gestione dei rifiuti inquinanti;

• dare la possibilità agli Organi deputati, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo;

• prevedere un'idonea attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate e delle istruzioni di lavoro in sicurezza impartite;

• approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;

• adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo, in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

• favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate;

• prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di tutela dell'ambiente.

Tutti i Destinatari devono rispettare almeno le seguenti principali regole di comportamento:

• osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

• segnalare immediatamente ogni situazione di infrazione, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di impatto ambientale.

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

PROTOCOLLO N. 9

I Reati di impiego abusivi

Il presente protocollo si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto e dall'art. 2, comma 1 del D.lgs. 109/2012.

Il rischio "inerente"

Nel seguito si indicano le tipologie di reato previste dal Decreto potenzialmente rilevanti ad esempi di condotte criminose in relazione alla realtà aziendale.

Art. 25 *duodecies* del Decreto -

○ *Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato:* La condotta sanzionata è quella di cui all'art. 22, comma 12 bis, del D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286, ovvero quella del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato
La sanzione che si applica all'ente è quella pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").
L'art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" statuisce che è aggravante specifica e comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Esempio: Tale fattispecie di reato si potrebbe verificare allorquando nella fase finale del *recruitment* di una nuova risorsa venga ignorato il rispetto della normativa, sicché si proceda all'assunzione di un cittadino di un paese terzo con soggiorno irregolare nel territorio della Repubblica italiana.

In considerazione dell'attività prestata da MONEYFARM e della struttura organizzativa adottata, il rischio "Inerente" alla commissione dei reati sopra richiamati dal Decreto è considerato "Basso".

Principali regole di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-*duodecies* del Decreto.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto in particolare obbligo di operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti, rispettare le regole del Codice Etico e le norme interne aziendali

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

MFM INVESTMENT LTD - ITALIAN BRANCH
Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Balzaretti, 36 - 20133 Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email: info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539

nonché, a seconda delle rispettive competenze, fruire della formazione erogata di tempo in tempo dalla Società anche al fine dell'aggiornamento sull'evoluzione della normativa in parola.

Principi procedurali specifici

Tutti i Destinatari del presente modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

• individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 286/1998, nonché dell'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109), in merito alle attività di natura organizzativa, prevedendo in particolare adeguate cautele e controlli all'atto di nuovi inserimenti;

• effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di rispetto della normativa gius-lavoristica inerente la posizione dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno in Italia, rispetto ai servizi tradizionalmente prestati dall'ente, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 286/98 e dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 109/2012, in merito ai requisiti richiesti in tema di durata, rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno;

• controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;

• dare la possibilità agli Organi deputati, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo;

• prevedere un'idonea attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate e delle istruzioni impartite;

• approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;

• adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo, in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

• favorire e promuovere l'informazione all'interno del Gruppo;

Tutti i Destinatari devono rispettare almeno le seguenti principali regole di comportamento:

• osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;

• segnalare immediatamente ogni situazione di infrazione, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale violazione della normativa, attraverso la denuncia della medesima alle Autorità competenti.

[1] La legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea, tra i quali:

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

[2] La natura del nuovo tipo di responsabilità introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 231/2001 è stata oggetto di ampio dibattito: il carattere afflittivo delle sanzioni irrogabili a carico dell'ente, il fatto che tale responsabilità discende dalla commissione di un reato e viene accertata nell'ambito di un processo penale a carico dell'autore materiale del reato, rafforzano l'opinione di chi sostiene che si tratti di una responsabilità "semipenale" ovvero *"di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia"* (Relazione illustrativa).

[3] Art. 196 c.p.: "Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. *Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136*".

Art. 197 c.p.: "Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. *Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136*".

[4] Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lgs. n. 61/2002.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 3, legge 14 gennaio 2003, n. 7.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 5, legge 11 agosto 2003, n. 228.

[8] Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art.9.

[9] La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea a tal proposito: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti".

[10] Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso le controllate di un organismo di vigilanza dotato di risorse adeguate.

[11] Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass. Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

[12] Comunicazione CONSOB n. 5078692 del 29 novembre 2005 che riprende il documento CESR (Committee of European Securities Regulators) "Market Abuse Directive: Lvel 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive".

T +39 02 450 76621
F +39 02 450 76623
E info@moneyfarm.com
W www.moneyfarm.com